


CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 175



DOC. INTERNO N. 61785860 del 24/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA

**La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia**

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato - Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addesso -

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria*", convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTI gli articoli 243 bis e 243 quater del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL);



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, recante *"Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)";*

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 1 SEZAUT/2013/QMIG del 3 gennaio 2013, n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 13/SEZAUT/2013/QMIG, n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013; n. 6/SEZAUT/2014/QMIG, n. 22/SEZAUT/2014/QMIG del 3 ottobre 2014, n. 8/SEZAUT/2015/QMIG del 17 febbraio 2015; n. 1/SEZAUT/2016/QMIG del 17 dicembre 2015 e n. 36/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lizzano (TA) n. 24 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto: *"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, del D.Lgs n. 267/2000";*

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Lizzano n. 39 del 25 luglio 2016 recante: *"Articolo 243-bis D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";*

VISTA la nota n. 0000014 trasmessa in data 2 gennaio 2017 (acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 11 in data 2 gennaio 2017), con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione della Commissione di cui all'art. 155 del TUEL, ai sensi del citato art. 243 quater del TUEL;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 4 del 18 gennaio 2017, con la quale è stata convocata l'odierna camera di consiglio;

UDITO in camera di consiglio il magistrato relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

FATTO E DIRITTO

In data 2 gennaio 2017 è pervenuta a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 234-quater del TUEL, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 155 del TUEL (in seguito "la Commissione") operante presso il Ministero dell'Interno, relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lizzano (TA) trasmessa in data 2 gennaio 2017 ed acquisita al protocollo (Cdc n. 11) di questa Sezione in data 2 gennaio 2017.

Ai fini dell'esame del piano, la Commissione ha inoltrato all'ente locale una richiesta istruttoria (nota n. 0155071 del 9 settembre 2016), trasmessa per conoscenza a questa Sezione che l'ha acquisita al protocollo (CdC n. 3060) in pari data 2016, con la quale si richiedeva al comune di riscontrare le richieste istruttorie entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Dalla suindicata Relazione ministeriale risulta che il comune ha risposto ai rilievi istruttori con nota pervenuta alla Commissione in data 7 ottobre 2016, non trasmessa a questa Sezione regionale, né dal Comune di Lizzano, né dalla Commissione.



Si evidenzia, preliminarmente, che la Relazione ministeriale è pervenuta alla Sezione regionale priva di alcun allegato, né, come già precisato, sono pervenute le controdeduzioni rassegnate dal comune, le quali, pertanto, non possono essere oggetto, in questa sede, di valutazione.

A conclusione dell'istruttoria, la Commissione ha redatto una Relazione finale, che è articolata in due sezioni (una relativa ai fattori e alle cause dello squilibrio ed una al conseguente risanamento dello squilibrio stesso) e che termina con un paragrafo concernente le seguenti considerazioni conclusive: *"...Si ritiene che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lizzano sia sufficientemente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti, sottolineando come il buon esito delle misure previste, nella realtà, dipenderà dalla capacità di concreta realizzazione delle stesse. (...) Pertanto, si propone che la presente relazione sia trasmessa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali alla Direzione centrale della finanza locale, per il successivo inoltrare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Osserva il Collegio che la mancanza delle controdeduzioni presentate dall'ente, nonché degli ulteriori documenti di supporto, anch'essi esplicitamente richiamati in sede di relazione da parte della Commissione, impedisce di adottare una pronuncia sulla congruità o meno del Piano pluriennale di riequilibrio presentato.

Ritiene, tuttavia, per ragioni di economicità di acquisire tale documentazione, direttamente dall'ente e/o dall'Organo di revisione, unitamente alle ulteriori informazioni di cui *infra*.

~~Fermo restando che i contenuti della relazione della Commissione saranno integralmente resi noti al Comune di Lizzano (TA) unitamente agli esiti scaturenti dalla presente deliberazione, ai fini dell'instaurazione del necessario contraddittorio con l'ente locale, questa Sezione, ritiene necessario assicurare la completezza dell'istruttoria, non essendo presenti, allo stato degli atti, ed in particolare nella relazione della Commissione, elementi sufficienti a valutare la congruenza ai fini del riequilibrio del piano presentato dal Comune di Lizzano (TA). In particolare, la Sezione ritiene che sia necessario, ai fini della decisione, un approfondimento istruttorio volto alla verifica degli aspetti non sufficientemente e/o adeguatamente chiariti allo stato degli atti, onde poter deliberare - una volta acquisiti i necessari elementi cognitivi - sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, del TUEL, in linea con quanto previsto dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013, secondo cui *"...se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 9/2015 del 26 gennaio 2015; ordinanze~~



istruttorie n. 58/2014 del 24 luglio 2014, n. 65/2014 del 18 settembre 2014, n. 22/2014 del 3 aprile 2014, n. 13/2014 del 13 marzo 2014, n. 12/2014 del 13 marzo 2014, n. 38/2013 del 28 novembre 2013; Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 27 marzo 2014, n. 22; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 148 del 17 luglio 2014).

In proposito, si rileva che il legislatore ha attribuito, nella prima fase successiva alla presentazione del piano di riequilibrio, specifici compiti istruttori alla Commissione. All'esito del completamento di tale fase, la Sezione regionale di controllo, esercita, ai fini della valutazione del piano, i propri poteri istruttori e cognitivi, anche discostandosi dalle valutazioni effettuate dalla Commissione (Cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 10 del 16 aprile 2014). Ciò è confermato, peraltro, dalla lettura costituzionalmente orientata della normativa *de qua*, per come prospettato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 232/2013) e dalle Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 2/2013/EL). In conformità con gli artt. 100, 81, 119 e 120 della Costituzione, le pronunce sui piani riequilibrio sono adottate dalla Corte dei conti nell'esercizio di un potere neutrale di controllo di legalità finanziaria, attribuito in via esclusiva alla magistratura contabile, quale organo di garanzia terzo e indipendente, in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché ai fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 39 del 2014, n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

La Sezione regionale di controllo, quindi, esamina e valuta non soltanto gli elementi forniti dall'ente locale e dalla Commissione nella relazione finale, ma anche, dopo la relativa acquisizione, ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del piano, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la Relazione della Commissione non abbia fornito alcuni elementi informativi essenziali ai fini della verifica della congruenza del piano e risulti priva degli allegati necessari.

In proposito, va precisato che l'esercizio di poteri istruttori da parte della Sezione è compatibile con la previsione di cui all'art 243 *quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relazione della competente Commissione, "*delibera sulla approvazione o sul diniego del piano*". In proposito, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti (sentenza n. 2 del 12 giugno 2013), pur con riferimento al differente termine previsto dall'art. 243 *quater*, comma 5, di "...30 giorni dal deposito del ricorso", ai fini dell'adozione della pronuncia sull'impugnazione avverso la delibera di approvazione o diniego del piano da parte della Sezione regionale, hanno avuto modo di precisare che, laddove vada assunta una pronuncia, essa non deve essere necessariamente definitiva, "*ben potendo essere un'ordinanza istruttoria laddove il giudice ravvisi la necessità di svolgere adempimenti istruttori per l'acquisizione di documenti o informazioni necessari ai fini del decidere*" (nel medesimo senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 79 del 5 dicembre 2013, deliberazione 27 marzo 2014, n. 22; cit. Sezione regionale di controllo per la Campania, ordinanze istruttorie n. 58/2014 del 24 luglio 2014, n. 65/2014 del 18 settembre



2014, n. 22/2014 del 3 aprile 2014, n. 13/2014 del 13 marzo 2014, n. 12/2014 del 13 marzo 2014, n. 38/2013 del 28 novembre 2013; cit. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 148 del 17 luglio 2014).

Tale orientamento è stato condiviso da questa Sezione con deliberazioni n. 93/PRSP/2016 e n. 147/PRSP/2016 con le quali sono state disposte integrazioni istruttorie prima di pronunciarsi sui rispettivi piani di riequilibrio pluriennale presentati dagli enti locali.

Ciò posto, in punto di diritto e di fatto, per le motivazioni di seguito esposte, la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi, ordina al Comune di Lizzano (TA) ed all'Organo di revisione di trasmettere le controdeduzioni presentate alla Commissione in data 7 ottobre 2016 (completa dei relativi allegati), la deliberazione di G.C. n. 88/2015 avente ad oggetto il "Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011, modificato dal D.L. n. 78/2015, la deliberazione di G.C n. 49/2016", nonché tutta la documentazione che il Collegio riterrà di acquisire, così come di seguito specificato; inoltre, dovrà rispondere alle seguenti richieste istruttorie, come disposte nell'odierna camera di consiglio.

Verifiche preliminari: tempistica - Approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge

Il Comune di Lizzano (2.373 abitanti 31/12/2014) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* del TUEL con atto di Consiglio comunale n. 24 del 29 aprile 2016, dichiarata immediatamente esecutiva. Il piano di riequilibrio, di durata settennale con decorrenza dall'esercizio 2016, è stato approvato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 25 luglio 2016, non chiedendo l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 *ter* del TUEL.

La deliberazione di C.C. n. 39/2016 è stata corredata dal parere favorevole dell'Organo di revisione, come da verbale n. 4 del 21 luglio 2016, che esprime *"...parere favorevole in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, sull'attendibilità delle previsioni e sulla possibilità di raggiungere un effettivo riequilibrio..."*.

L'Ente ha redatto il piano di riequilibrio nel corso dell'esercizio 2016, e lo ha elaborato con riferimento ai dati risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (Rendiconto 2015) ed a quelli previsionali indicati nel bilancio di previsione 2016/2018.

Nel relazione la Commissione ha rilevato che: *"...il rendiconto della gestione relativo al 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'11 maggio 2016 e, quindi, oltre il termine di legge; il bilancio di previsione 2016/2018 ed i relativi allegati è stato approvato con deliberazione consigliere n. 35 del 27 maggio 2016 e, quindi oltre il termine di legge..."*.

Il Comune di Lizzano è stato destinatario della deliberazione n. 9/PRSP/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, inerente il rendiconto di gestione dell'anno 2011, alla quale è stato dato riscontro.

L'ente ha rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo quinquennio, inoltre, ha trasmesso in allegato al Piano di riequilibrio la relativa certificazione.



Andamenti di cassa ed anticipazione di tesoreria

Il comune evidenzia di non aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2014-2016, né in annualità precedenti e che le entrate a specifica destinazione utilizzate sono state correttamente ricostituite in tempi brevissimi; nello specifico, rappresenta che l'utilizzo di tale tipologie di entrate è stato limitato a pochi giorni, tendenzialmente nel mese di giugno e, comunque, tempestivamente ricostituite già nella seconda metà dello stesso mese, in coincidenza con gli incassi derivanti dalla scadenza della 1° rata IMU.

A tal proposito, si evidenzia che nel piano *de quo*, il comune ha redatto, sulla base di dati presunti, un dettagliato prospetto riepilogativo dei flussi di cassa, sia in entrata che in uscita, ove risulta che nel mese di ottobre 2016, si sarebbe fatto ricorso ad un'anticipazione di tesoreria dell'importo di € 186.766,50.

A riscontro di quanto suindicato, si vorrà aggiornare la tabella n. 3 del piano con i dati relativi all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria relativi al bilancio di esercizio 2016, tenendo conto delle risultanze definitivamente accertate al 31 dicembre 2016, nonché con l'indicazione delle entrate a specifica destinazione utilizzate anche per brevi periodi; con riferimento a tale ultimo rilievo, si evidenzia che medesima istanza istruttoria è stata formulata anche dalla Commissione. Dovranno, inoltre, essere trasmesse copie dei prospetti di derivazione extra contabile (forniti dal tesoriere) dai quale si evinca il saldo della cassa a fine esercizi 2015 e 2016, oltre alle deliberazioni di Giunta comunale di cui all'art. 222 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), riferite alle medesime annualità, e ai provvedimenti relativi alla quantificazione degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015, previsti dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, aggiornato nel 2016.

Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale ed entrate e spese aventi carattere non ripetitivo

In proposito, nella relazione la Commissione si è limitata a rinviare alla pagina 2 e successive del Piano nelle quali sono esposte anche le entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Inoltre, ha evidenziato che: *<<...I rendiconti 2014 e 2015 riportano un saldo positivo, al netto delle variazioni, rispettivamente di € 325.445,10 ed € 741.002,93; per l'esercizio 2016 il saldo di parte corrente al netto delle variazioni è di € 0,00. Per quanto concerne gli equilibri di parte capitale nei rendiconti 2014 e 2015 la differenza positiva di parte capitale è pari rispettivamente ad € 186.897,59 ed € 495.495,59, mentre nel bilancio 2016 la previsione è di € 0,00.*

Le spese a carattere non ripetitivo consistono in "Oneri straordinari della gestione corrente"...>>.

In sede istruttoria la Commissione ha richiesto all'ente di fornire spiegazioni in merito alla levitazione delle entrate del Titolo IV previste nel bilancio 2016 e 2018, nonché di chiarire l'entrata a titolo di "Rimborso liti" di ammontare considerevole nel 2015 e la sua destinazione.



Considerato che le controdeduzioni rassegnate dal comune non sono state trasmesse a questa Sezione, né ulteriori informazioni sono contenute nella relazione ministeriale, si vorranno fornire i relativi chiarimenti.

Per quel che concerne le risultanze contenute nelle tabelle 4.1 (Equilibrio di parte corrente), 4.2 (Equilibrio di parte capitale) - SEZIONE PRIMA del Piano, il Collegio ha rilevato alcune discrasie, sia rispetto a taluni dati inseriti dall'Organo di revisione nel Questionario SIQUEL relativo all'esercizio 2014, che a quelli riferiti ad alcune voci del bilancio di previsione 2016 contenuti nelle tabelle 1.2, 7.1 e 8 (Piano di riequilibrio) - SEZIONE SECONDA del Piano medesimo.

A titolo meramente esemplificativo: nella tabella 4.1 (Equilibrio di parte corrente) - SEZIONE PRIMA, non risulta applicato l'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2014, mentre nel questionario SIQUEL (Rend. 2014) risulta applicato per l'importo di € 668.154,00; medesimo rilievo può essere formulato con riferimento alla tabella 4.2 (Equilibrio di parte capitale) - SEZIONE PRIMA del Piano, ove risulta applicato un avanzo di amministrazione di € 704.098,00, a fronte di quanto risulta dal questionario SIQUEL (Rend. 2014), ove è applicato il minore importo di € 35.944,00. Ulteriore discrasia riguarda l'importo delle entrate in conto capitale del Titolo IV pari ad € 1.347.970,35, inserite nella tabella 4.2 (Equilibrio di parte capitale) - SEZIONE PRIMA del Piano riferite al rendiconto 2014, e quelle inserite nel Questionario SIQUEL (Rend. 2014), pari al diverso importo di € 1.280.470,35.

Anche alcuni dati riferiti al bilancio di previsione 2015 e 2016 inseriti nelle tabelle 4.1 (Equilibrio di parte corrente), 4.2 (Equilibrio di parte capitale) - SEZIONE PRIMA del Piano, non sono coincidenti con i medesimi importi contenuti nelle tabelle 1.2, 7.1 e 8 (Piano di riequilibrio) - SEZIONE SECONDA del Piano medesimo. Per esempio: l'importo delle spese di cui al titolo I previste nel bilancio 2015 risultano essere pari ad € 5.292.112,42 nella tabella 4.1 (Equilibrio di parte corrente) e pari ad € 6.518.316,00 nella tabella 8 (Piano di riequilibrio) - SEZIONE SECONDA del Piano medesimo; l'importo delle spese di cui al titolo I previste nel bilancio 2016 nella tabella 4.1 (Equilibrio di parte corrente) - SEZIONE PRIMA del Piano sono pari ad € 6.543.666,00, nella tabella 1.2 (Piano di riequilibrio) - SEZIONE SECONDA del Piano sono di € 6.491.616,00. Inoltre, numerosi disallineamenti sono presenti anche con riferimento alle entrate e spese in conto capitale inserite nelle summenzionate tabelle.

Alla luce di quanto suindicato, e fermo restando che la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in sede di controllo della gestione finanziaria sui rendiconti 2014, 2015 e 2016 dell'ente, si dovranno chiarire i motivi delle numerose incongruenze emerse dai dati inseriti nelle suddette tabelle, e provvedere a compilare correttamente le stesse, avendo cura di inserire i dati aggiornati di preconsuntivo 2016; invero, la sussistenza di numerose discordanze in dati contabili che dovrebbero essere definitivamente acclarati nei documenti di bilancio, potrebbe palesare l'inattendibilità degli stessi ed incidere sulla valutazione di congruità del piano medesimo.

Con l'occasione, si chiede all'ente ed all'Organo di revisione di rassegnare a questa Sezione i seguenti dati relativi alla rendicontazione 2016 (confrontati con il biennio precedente, laddove



richiesto dalle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione della Sezione Autonomie n. 22/2016/INPR):

- tabella sul risultato di gestione (Sez. I, punto 1.1) con le tabelle dimostrative degli equilibri di parte corrente e capitale.

Risultato di gestione e risultato di amministrazione:

I risultati di gestione e di amministrazione riportati nel Piano di riequilibrio devono essere aggiornati con i dati di preconsuntivo 2016, compilando le apposite tabelle.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente dal prospetto 5.3 del piano si evidenzia che l'Ente ha predisposto per il 2015 un importo pari ad € 3.594.980,90 come stanziamenti in bilancio, rispetto ad € 535.651,90 come accantonamento obbligatorio al fondo. L'accantonamento effettivo in bilancio è pari ad € 717.845,00, ovvero il 19,97% rispetto agli stanziamenti.

La Commissione ha richiesto i dati relativi all'esercizio 2016 sui quali nulla è stato rilevato in sede di relazione. L'ente dovrà trasmettere la documentazione presentata alla Commissione, completa di tutti i dati richiesti.

Dal Piano si evince che con riferimento alla parte vincolata risultante dallo schema relativo alla "composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015", il Comune di Lizzano ha vincolato l'importo di € 1.091.669,65, di cui € 736.118,13 per "fondo spese per liti". Nello specifico, l'ente dichiara che per l'anno 2016 è stato applicato dal fondo spese per liti, l'avanzo di amministrazione pari ad € 390.000,00 e che la differenza resterà prudenzialmente accantonata per eventuali futuri utilizzi. Il comune dovrà trasmettere il prospetto del bilancio di previsione 2016 evidenziando la voce dalla quale si evince tale applicazione dell'avanzo, ed aggiornare il dato relativo al suddetto fondo in relazione ai dati di preconsuntivo 2016.

Analisi della capacità di riscossione

Per quel che concerne la capacità di riscossione, il comune ha registrato nel triennio 2013-2015 percentuali piuttosto soddisfacenti. Mentre per quel che concerne il recupero dell'evasione tributaria è stato registrato un notevole incremento percentuale rispetto all'accertamento nell'esercizio 2015, dove è stato incassato il 98% dell'accertato, a fronte del 5,32% del 2014 ed il 6,20 del 2013. Il Comune di Lizzano dovrà chiarire le motivazioni di tale rilevante incremento nell'esercizio 2015 (recupero evasione tributaria), e fornire i dati aggiornati degli accertamenti e delle riscossioni sulla base del preconsuntivo 2016, compilando le medesime tabelle previste al punto 7 del Piano SEZIONE PRIMA.

Inoltre, l'ente dovrà illustrare brevemente come è organizzato l'ufficio tributi, anche con riferimento alle modalità di riscossione coattiva.

Analisi dei residui

La Commissione ha rilevato che il comune è stato caratterizzato da una limitata capacità di realizzo o di smaltimento dei residui; nello specifico, le riscossioni relative al periodo 2013-2015 ha registrato una percentuale media al titolo I pari al 38,70%, al titolo III del 42,79% ed al titolo IV del 10,76%. Tuttavia, osserva il Collegio che la maggiore flessione si è registrata



proprio nell'esercizio 2015, dove risultano notevolmente in aumento i residui attivi e di residui passivi.

Si evidenzia che dal controllo a campione svolto su alcune poste di bilancio inserite nella tabella 8.2 del Piano - PARTE PRIMA, sono emersi alcuni errori di calcolo (per es. somma dei residui attivi riferiti alle annualità 2011/2014) che devono essere oggetto di correzione, mediante la ricompilazione della relativa tabella.

Infine, è stata riscontrata una discrasia di alcune voci di "residui attivi iniziali" da rendiconto 2015 (cfr. tabella 8.1 del Piano - SEZIONE PRIMA) e le medesime voci riportate nel questionario SIQUEL 2014; l'ente vorrà chiarire i motivi di tale disallineamento.

Debiti fuori bilancio, passività potenziali.

L'Ente ha individuato e quantificato nell'importo complessivo di € 3.154.329,82 i debiti fuori bilancio (per sentenze esecutive per € 3.075.032,62, procedure espropriative/occupazioni d'urgenza per € 26.823,31 ed acquisizione di beni e servizi in assenza d'impegno di spesa per € 52.473,99; la suindicata debitoria, secondo quanto chiarito dal comune sarà oggetto di integrale riconoscimento dopo l'approvazione da parte dell'Organo consiliare del Piano di riequilibrio pluriennale.

Nel corso dell'istruttoria è stata richiesta da parte della Commissione un'integrazione relativa all'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, il consenso dei creditori al differimento del pagamento secondo le scadenze inserite nel Piano e la fattibilità in termini di cassa dei piani di rateizzazione, nonché l'indicazione dettagliata delle risorse che saranno utilizzate per il ripiano della suddetta massa debitoria; considerato che, come già detto, la Sezione non ha ricevuto le controdeduzioni rassegnate alla Commissione, si vorrà disporre la trasmissione di tale documentazione, unitamente agli ulteriori chiarimenti che il Collegio ritiene di dover acquisire in merito. Nello specifico, si rileva che nella SEZIONE SECONDA del Piano riferita al ripiano dei debiti fuori bilancio sono stati indicati altri debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2014 (€ 991.985,95) e nel 2015 (€ 97.455,02) con rate da imputare ai bilanci 2016, 2017 e 2018; a tal proposito si dovrà chiarire:

- in quali esercizi finanziari si è ripianato il debito di € 97.455,02, considerato che non risulta dalla tabella contenuta nel piano;
- per quale motivo, nonostante il riconoscimento avvenuto in annualità pregresse rispetto al Piano (2014 e 2015), sembrerebbe che la copertura sia stata assicurata solo dall'esercizio 2016;
- se nel piano è stata contemplata anche la copertura di questi d.f.b. già riconosciuti in anni precedenti;
- se nel 2016 è stato pagato interamente l'importo previsto dalla rateizzazione per l'anno di riferimento.

Inoltre, dovranno essere trasmesse le deliberazioni di riconoscimento dei suddetti debiti (C.C. n. 54/2014 e C.C. n. 8/2015).

Dalla Relazione emerge che nel corso dell'istruttoria sono stati indicati nuovi d.f.b. non contemplati nel piano, pari ad € 28.508,39 (oppure € 26.953,39 in quanto in un'altra parte



della Relazione è riportato un diverso importo), già riconosciuti dal Consiglio comunale; si vorrà relazionare in merito e trasmettere le delibere di riconoscimento assunte nel corso dell'esercizio 2016.

Infine, l'ente dovrà aggiornare i dati relativi ai pagamenti programmati per l'esercizio 2016 riferiti ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano, pari a complessivi € 3.154.329,82, l'entità delle passività potenziali specificandone natura e provenienza ed aggiornate al 31 dicembre 2016, nonché indicare se, nelle more dell'istruttoria, sono pervenuti nuovi debiti fuori bilancio, oltre a quelli già comunicati alla Commissione, per i quali non sono stati ancora adottati i provvedimenti di riconoscimento di legittimità.

Servizi in conto terzi

La Commissione ha riferito che con nota del 30 novembre 2016 l'Ente ha integrato e rettificato la tabella di cui al punto 10.2 del paragrafo 10 del Piano. Si vorrà trasmettere la tabella corretta e motivare le modifiche apportate, considerato che la Commissione, nel corso dell'istruttoria, non ha sollevato alcun rilievo in merito.

Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale

Il comune oltre a trasmettere tutta la documentazione già inviata alla Commissione dovrà, predisporre una tabella dalla quale si evincano le percentuali di copertura per ciascun servizio a domanda individuale.

Per quel che concerne, invece, i tributi locali e l'incremento percentuale atteso in relazione al recupero dell'evasione, si evidenzia che la tabella compilata dal comune (cfr. par. 5 - Tributi locali della SEZIONE SECONDA del Piano), riporta che in tutte le annualità di durata del Piano è stato ipotizzato un accertamento cospicuo (€ 330.000,00 - 380.000,00); tuttavia, dal confronto con i dati del triennio precedente (2013, 2014 e 2015), sembrerebbero sovrastimati. Invero, anche nell'esercizio 2015 ove era stato previsto in bilancio la somma di € 380.000,00, è stato accertato il minore importo di € 130.283,28.

Il comune dovrà indicare nel dettaglio le misure adottate per contrastare l'evasione e l'incremento atteso in termini d'incassi, anche in considerazione della circostanza che le aliquote ordinarie sono state già elevate nel limite massimo previsto dalla legge.

Incremento delle entrate correnti

Così come già evidenziato nel precedente punto "Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale ed entrate e spese aventi carattere non ripetitivo", il Collegio rileva che sono presenti numerose discrasie nella tabella riportata al par. 7 del Piano - SEZIONE SECONDA, rispetto ai dati inseriti nella tabella 1.2 della medesima Sezione del Piano e nella tabella 4.1 della SEZIONE PRIMA del Piano.

Nel ribadire la gravità di tali disallineamenti contabili, il Collegio dispone che il comune provveda a correggere tutte le tabelle e a verificare la congruenza dei dati, anche in conformità ai documenti di bilancio definitivamente approvati.

Revisione della spesa

Considerato che la tabella dimostrativa della riduzione della spesa contiene, ancora una volta, cifre non conformi a quanto iscritto nelle precedenti tabelle (cfr. precedente punto "Analisi sugli



equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale ed entrate e spese aventi carattere non ripetitivo”), che rendono impossibile alcuna valutazione sulla congruità delle stesse, il Collegio si riserva ogni ulteriore approfondimento dopo aver acquisito i dati corretti.

Si rammenta che l'art. 243 *bis*, comma 8, lett. f), prevede al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, che l'ente "...è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente". .

Spesa per gli organi politici istituzionali

La Commissione evidenzia che tale tipologia di spesa, nel triennio 2014-2016, registra una lieve riduzione (cfr. pag. 11 della Relazione), tuttavia, si osserva che i dati riportati nel Piano al par. 9.7 della SEZIONE SECONDA, oltre ad essere diversi per l'esercizio 2016 a quelli contenuti nella tabella di cui al par. 15 della SEZIONE PRIMA del piano per il medesimo anno 2016, sembrano evidenziare, piuttosto, un incremento della spesa *de qua*; infatti si passerebbe da € 107.057,21 del consuntivo 2015 ad € 109.367,00 del bilancio 2016.

Anche su tale incongruenza il Comune di Lizzano dovrà fornire i necessari chiarimenti, e provvedere a correggere i dati trasmettendo le relative tabelle.

Tutto ciò considerato, si ritiene necessario che il Comune di Lizzano (TA) e l'Organo di revisione rispondano ai sopra evidenziati quesiti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia

ORDINA

al Comune di Lizzano (TA) ed all'Organo di revisione dell'Ente di provvedere nei termini di cui in motivazione, entro e non oltre il 9 febbraio 2017.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia fatta pervenire, a cura del Servizio di supporto, al Sindaco, al Responsabile del servizio economico-finanziario e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lizzano (TA), nonché, per opportuna conoscenza, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017.

IL RELATORE
P. Ref. Rossana De Corato

IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria il 24/01/2017

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Marialuce Sciannameo